

Sinossi delle modifiche all'ordinanza 5 del Codice del lavoro (OLL 5; SR 822.115)

Versione corrente:	Progetto di revisione
<p><i>art. 4 cpv. 1 - 6 Lavori pericolosi</i></p>	<p><i>art. 4 cpv. 1 - 4 Lavori pericolosi Principi</i> L'articolo 4 è ora suddiviso in articoli 4 e 4a (più chiari).</p>
<p><i>art. 4 cpv. 4 – 6</i></p> <p>4 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, con ordinanze in materia di formazione, deroghe per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.</p> <p>5 L'impiego di giovani per lavori pericolosi ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità, dev'essere parte integrante dell'autorizzazione per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr. Prima di rilasciare l'autorizzazione, l'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro.</p> <p>6 La SECO può accordare autorizzazioni nei singoli casi (permessi individuali) che esulano dalle deroghe previste nel capoverso 4, se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.</p>	<p><i>art. 4a cpv. 1 - 3 Lavori pericolosi nell'ambito della formazione professionale di base</i></p> <p>1 La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) può, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), prevedere, nelle ordinanze in materia di formazione, deroghe al divieto di cui all'articolo 4 per i giovani di età superiore ai 15 anni se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.</p> <p>2 I giovani possono essere impiegati per i lavori pericolosi per i quali è prevista una de-roga ai sensi del capoverso 1 se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità. L'impiego deve essere parte integrante dell'autorizzazione per formare apprendisti di cui all'articolo 20 capoverso 2 LFPr. Prima di rilasciare l'autorizzazione per formare apprendisti, l'ufficio cantonale della formazione professionale sente l'ispettorato cantonale del lavoro.</p> <p>3 La SECO può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali per l'impiego di giovani per i lavori pericolosi per i quali non sono previste deroghe nelle ordinanze in materia di formazione se ciò è necessario al raggiungimento degli obiettivi della formazione professionale di base o alla frequentazione di corsi riconosciuti dalle autorità.</p>

Nuovo inserimento:

Art. 4b Lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale e di preparazione alla formazione professionale di base

1 I giovani di età superiore ai 15 anni possono essere impiegati per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se i lavori sono svolti nell'ambito di un provvedimento federale o cantonale d'integrazione professionale o nell'ambito di un'offerta di preparazione alla formazione professionale di base conformemente all'articolo 12 LFPr e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il provvedimento o l'offerta sottostà alla sorveglianza di un'autorità secondo le prescrizioni federali o cantonali;
- b. si tratta di un'attività per cui è prevista una deroga in un'ordinanza in materia di formazione secondo l'articolo 4a capoverso 1;
- c. l'azienda dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr che prevede l'impiego di giovani per lavori pericolosi;
- d. l'azienda rispetta, per i lavori svolti dai giovani, le misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute definite nell'allegato ai piani di formazione secondo l'articolo 4a capoverso 1;
- e. i giovani sono sufficientemente e adeguatamente formati, istruiti e sorvegliati durante lo svolgimento di lavori pericolosi da una persona adulta qualificata.

2 L'ispettorato cantonale del lavoro può, su richiesta, accordare a un'azienda che non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti secondo l'articolo 20 capoverso 2 LFPr un'autorizzazione eccezionale per l'impiego di giovani di età

	<p>superiore ai 15 anni per lavori pericolosi al di fuori della formazione professionale di base se dal controllo effettuato risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a, b, d ed e. L'ispettorato cantonale del lavoro può limitare nel tempo l'autorizzazione eccezionale e vincolarla a oneri. Si è in presenza di una situazione eccezionale in particolare se l'azienda ha già adottato le misure necessarie per ottenere entro un anno un'autorizzazione per formare apprendisti.</p>
<p><i>art. 5 cpv. 2</i> È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 1989 10 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.</p>	<p><i>art. 5 cpv. 2</i> È vietato l'impiego di giovani di età inferiore ai 16 anni per il servizio dei clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L'occupazione può tuttavia essere autorizzata nell'ambito della formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, dalle imprese, dalle organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell'orientamento professionale o da enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche.</p>
<p><i>art. 8</i> Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche, conformemente alla legge</p>	<p><i>art. 8</i> Se non è applicabile una disposizione speciale secondo gli articoli 4–7, i giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati per lavori che, per il genere o le condizioni in cui vengono eseguiti, non ne compromettano la salute, la sicurezza o lo sviluppo psicofisico e non ne pregiudichino la frequenza e le prestazioni scolastiche. I giovani di età superiore ai 13 anni possono essere impiegati segnatamente nell'ambito di programmi organizzati a scopi di orientamento professionale da parte di aziende, di organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, di enti incaricati dell'orientamento professionale o di enti responsabili di attività giovanili extrascolastiche conformemente alla legge del</p>

federale del 6 ottobre 1989¹¹ per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

art. 22a Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 25. Juni 2014

1 Le competenti organizzazioni del mondo del lavoro provvedono affinché entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 giugno 2014 della presente ordinanza siano definite misure di accompagnamento concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 e che tali misure siano approvate dalla SEFRI. Se alla scadenza di tale termine non sono state definite né approvate misure di accompagnamento, non si possono più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

2 Gli uffici cantonali della formazione professionale riesaminano, entro due anni dall'approvazione delle misure di accompagnamento di cui al capoverso 1, le autorizzazioni per formare apprendisti già rilasciate ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 LFPr17. Fino alla conclusione di questo riesame si applica il diritto previgente. Se, alla scadenza del termine di riesame di due anni, un'azienda non dispone di un'autorizzazione per formare apprendisti aggiornata, essa non può più impiegare giovani ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 nella formazione professionale di base interessata.

3 Concludono la formazione professionale di base secondo il diritto previgente i giovani che soddisfano una delle due condizioni seguenti:

30 settembre 2011 sulla pro-mozione delle attività giovanili extrascolastiche.

Abrogato

- a. hanno iniziato una formazione professionale di base senza che entro il termine di cui al capoverso 1 siano state approvate le misure di accompagnamento di cui all'articolo 4 capoverso 4;
 - b. hanno iniziato una formazione professionale di base in un'azienda la cui autorizzazione per formare apprendisti non è stata riesaminata entro il termine di cui al capoverso 2.
-